


Contributo assorbito
L. 23.12.1999, n. 488

N. 267/2015 REG.PROV.CAU.
N. 06394/2014 REG.RIC.

T.A.R. CAMPANIA
NAPOLI
UFFICIO COPIE
MARCHI SULLA DOCUMENTAZIONE



REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6394 del 2014, proposto da:

Graziella Ranieri, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Tiberii, con domicilio eletto presso l'avv. Marco Tiberii in Napoli, Via Toledo 156;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Barone, con domicilio eletto con l'avv. Edoardo Barone in Napoli, Via S. Lucia, 81 presso l'Avvocatura Regionale;

Commissioni Concorso I, II, III, IV, V, VI, VII Corso Medicina Generale 2014/2017;

nei confronti di

Ilaria Franzese, Nunzia Simona Borrelli, Rosaria Gaeta;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,



dell'atto della Regione Campania emanato con decreto dirigenziale n.120 del 28.10.14 con cui si approva la graduatoria unica a livello regionale del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017 di cui al bando approvato con dd n.2 del 2014 pubblicato sul B.u.r.c. n.18 del 2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2015 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- parte ricorrente impugna la graduatoria unica del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina generale della Regione Campania per il triennio 2014/17;
- occorre integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria impugnata, mediante pubblici proclami, tenuto conto dell'elevato numero dei partecipanti alla selezione concorsuale;
- la notificazione per pubblici proclami è prevista dall'art. 41, comma 4, cod. proc. amm., nonché analiticamente disciplinata dall'art. 150 cod. proc. civ.;

- l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce, inoltre, che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.";

- in considerazione dei margini di discrezionalità operativa riservati dall'art. 41, comma 5, cod. proc. amm. al giudice amministrativo, cui è demandata la determinazione delle modalità di notifica, il successivo art. 52, comma 2, può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notifica per pubblici proclami può essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'amministrazione regionale dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) una sintesi dei motivi di ricorso; e) gli estremi dei provvedimenti impugnati; f) l'indicazione nominativa dei controinteressati inseriti nella graduatoria impugnata: in calce alla sintesi del ricorso dovrà essere riportato il seguente avviso: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Ottava Sezione del TAR Campania del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";



- parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura che l'avviso sia pubblicato sul sito internet dell'amministrazione con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal termine predetto (30 gg.); il ricorso integrato dall'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito dell'amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Considerato che le esigenze cautelari rappresentate con il ricorso possono essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione sollecita dell'udienza pubblica per la discussione del merito ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a.;

Ritenuto altresì necessario, ai fini del decidere, acquisire dall'Amministrazione precedente dettagliata e analitica relazione in ordine alle fasi di svolgimento e correzione della prova concorsuale, nella quale vengano precisate e descritte le modalità di assegnazione e apposizione dei codici identificativi degli elaborati e dei candidati, gli accorgimenti utilizzati per garantire l'anonimato, il momento di accoppiamento tra ogni singolo elaborato e i relativi dati anagrafici e ogni altra specificazione utile a ricostruire analiticamente le scadenze temporali di distribuzione, redazione e correzione degli elaborati, anche con riferimento alla eventuale identificabilità dei candidati nelle varie fasi della procedura;

Ritenuto che a tale adempimento l'Amministrazione regionale dovrà provvedere depositando la suddetta relazione nel termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

ordina l'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini di cui in motivazione;

dispone gli incumbenti istruttori nei modi e nei termini di cui in motivazione;

fissa per la discussione del merito ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a. l'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2015;

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente FF

Fabrizio D'Alessandri, Primo Referendario

Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 05 FEB. 2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CAMPANIA

E' copio ... che e'
rilascia ...

Sono ... Cinque

Napoli, il 26 FEB. 2015

Primo ...
